

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1) Primo motivo: errore di valutazione della Commissione in merito all'assunzione dei provvedimenti necessari, da parte della Repubblica ellenica, per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia UE

La convenuta avrebbe valutato e interpretato erroneamente i provvedimenti adottati dalla Repubblica ellenica al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia. La Repubblica ellenica sostiene di aver assunto tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia con l'adozione della legge n. 4002/2011, la quale, in ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-65/05, abroga gli articoli controversi della legge n. 3037/2002.

- 2) Secondo motivo: eccesso di potere da parte della Commissione

La Commissione avrebbe oltrepassato i limiti del suo mandato di custode del Trattato, in quanto non si sarebbe accontentata, come avrebbe dovuto, dell'attuazione, manifesta o meno, delle misure di conformità. Essa avrebbe inoltre oltrepassato i limiti delle sentenze della Corte di giustizia, atteso che la Repubblica ellenica si sarebbe conformata ad esse interamente.

- 3) Terzo motivo: assenza di motivazione da parte della Commissione

Con la decisione impugnata dalla Repubblica ellenica la Commissione non ha motivato né ha espressamente citato le ragioni per le quali ha chiesto la prosecuzione del paga-

mento della sanzione pecuniaria per il periodo successivo all'adozione della legge n. 4002/2011, ossia dal 22 agosto 2011 al 30 novembre 2011.

La Repubblica ellenica contesta tale importo supplementare, in quanto ritiene di essersi pienamente conformata alle sentenze della Corte di giustizia UE con la pubblicazione di detta legge.

- 4) Quarto motivo: fondamento giuridico errato

Secondo la Repubblica ellenica, qualora la Commissione avesse reputato che la Repubblica ellenica non applicasse correttamente la legge n. 4002/2011, avrebbe dovuto ricorrere all'articolo 258 TFUE avviando una nuova procedura d'infrazione e non richiedere la prosecuzione del versamento della sanzione pecuniaria.

**Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2012 — Polonia/
Commissione**

(Causa T-101/10) ⁽¹⁾

(2012/C 133/55)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.